

STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRINAKRIA SUD
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Acate, Vittoria, Santa Croce Camerina, Melilli

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE



COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.U.C

Via Cacciatori delle Alpi n.432 – 1° piano
97019 Vittoria

<https://www.comunevittoria-rg.it>



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO

Servizio U.R.E.G.A. RG/SR

Sezione di Ragusa

Via Natalelli,107 – 97100 - RAGUSA Telefono: 0932 - 082614

EMAIL: uregarg@regione.sicilia.it

PEC: urega.rg@certmail.regione.sicilia.it

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO

(ai sensi dell'art. 59, comma 1bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come *derogato dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021*)

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

inversione procedimentale - esclusione automatica

(Art.60, art. 36 comma 9-bis, art 133 comma 8 ed art. 97 commi 2 o 2 bis e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 –
INVESTIMENTO 2.1 “Rigenerazione Urbana ”**

CUP: D55F21000720001.- CIG: 9913360B75

Affidamento della “Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori per la “Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino dell’impianto ex coop. Sportiva piscina N. Terranova”. - SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA.

Come previsto dalle Linee guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, la progettazione definitiva e quella esecutiva sono unificate. La prestazione contrattuale dell’operatore economico aggiudicatario della presente procedura consisterà nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo e nella esecuzione dei lavori.

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo solo “Codice”.
- Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 e ss.mm.ii..
- Legge n.120 dell’11/09/2020 e ss.mm.ii. denominato “Decreto semplificazioni”.
- Legge n.108 del 29/07/2021 e ss.mm.ii. denominato “Decreto semplificazioni bis”.
 - **DPCM 7 DICEMBRE 2021** (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio).
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
 - Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12 e ss.mm.ii..
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità 22/Gab del 03 Luglio 2019 e 29/Gab del 23 Ottobre 2019. (per le parti in vigore in quanto compatibili).
- D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021.

1 PREMESSE

Con determinazione a contrarre n.1670 del 26.06.2023 questa Amministrazione ha determinato di affidare mediante appalto integrato la ***“Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori per la “Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino dell’impianto ex coop. Sportiva piscina N. Terranova”.***

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 (in attuazione e rispetto dei tempi ristretti imposti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - PNRR e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis con la determinazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 97, commi 2 - 2 bis e 2 ter.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. **Giuseppe Salerno.**

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute

dall'UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all'indirizzo URL: <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/07/2023.

Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di consultazione Operatori Economici / Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.29 c.1 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare interruzioni, "cadute e/o rallentamenti" nella connessione, ecc.. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le "offerte nel sistema".

Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è "tassativo". L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti "parziali", non "leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc."). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di "riapertura dei termini di gara", proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> nella sezione "**Gare e procedure in corso**" nel "*dettaglio procedura*".

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle **credenziali di accesso alla Piattaforma**. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali", reperibile all'indirizzo: <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>.
- gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Gare e procedure in corso", possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto, che dovranno essere formulati **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> **almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal RUP dell'Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “*dettaglio procedura*” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l'art. 79 comma 5bis del “Codice”.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

AVVERTENZE Ai sensi della consolidata giurisprudenza, si rappresenta ai concorrenti che le richieste di chiarimento e/o quesiti e le relative risposte da parte della Stazione appaltante, non costituiscono in alcun modo modifica o integrazione della disciplina di gara dettata dalla “lex specialis”. I chiarimenti sono pertanto da intendersi esclusivamente come una operazione di interpretazione del testo al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le comunicazioni sono disponibili sul sito <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e si danno per eseguite **UNICAMENTE** mediante l'ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione”.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza della suddetta comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> nell'apposita sezione relativa alla procedura di gara.

ATTENZIONE

Il sistema telematico utilizza la casella denominata urega@pec.cloud per inviare agli Operatori Economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo **non è possibile** per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l'apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> **raggiungibile altresì dal sito** <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
- 2 Selezionare la gara di interesse;
- 3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

L'invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità sopra indicate.

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

L'Operatore Economico ha l'onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.

I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all'appalto **DOVRANNO** essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da **DigitPA**, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> **raggiungibile altresì dal sito** <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>.

Tutti documenti dovranno essere inviati in formato *p7m*, con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.

Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'Operatore Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di

massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'UREGA territorialmente competente a mezzo piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente.

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell'accesso al sistema, nella configurazione hardware contattare:

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web **“Richiesta di assistenza”**
- attraverso il sistema di supporto all'indirizzo <https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it>

Si precisa inoltre che al servizio di assistenza non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara.

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Il servizio di supporto non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 13:00 del giorno 26/07/2023** delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

B) Offerta economica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato *“Guida per la presentazione di un'offerta telematica”* disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione *“Informazioni”*, *“Istruzioni e manuali”*.

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

3) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della imposta di bollo sulla **domanda di partecipazione** alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- del codice ufficio o ente (**TYH**) (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Vittoria);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con **CIG: 9913360B75**

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

ATTENZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato con il minor prezzo con inversione procedimentale e pertanto, la comprova del pagamento effettuato (copia informatica del Modello F23), dovrà essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE Economica (B) “Comprova imposta di bollo”.

4 INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

Gli Operatori Economici come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. p), del “Codice nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del “Codice”.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

➤ **Progettisti in raggruppamento temporaneo**

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato.

➤ **Progettisti incaricati**

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Vittoria e l'operatore economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e). A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda e di proprio DGUE.

➤ **Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente** sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

- b) Società di professionisti;
 - c) Società di ingegneria;
 - d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
 - f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
 - g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
 - h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).
- È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

4.2 SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

4.3 ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL PNRR – PNC:

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non assumono l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assumere una quota pari al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art.97 del Codice degli Appalti, l'Operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

4.3.1 Clausole occupazionale prevista dal PNRR

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non assumono l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, delle quote di seguito descritte, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, commi 4 e 7, Legge 108/2021):

- ☐ **per l'esecuzione dei lavori** una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- ☐ **per l'esecuzione dei servizi di progettazione** una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, con riferimento sia all'occupazione femminile che all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni per l'esecuzione dei lavori, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle “Costruzioni di Edifici” (codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte -

DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nel settore Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne).

Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore sopra menzionato si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

5 OGGETTO:

L'appalto integrato ha per oggetto l'affidamento congiunto della ***“Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori per la “Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino dell'impianto ex coop. Sportiva piscina N. Terranova”.***

Il progetto prevede esclusivamente interventi atti alla messa in sicurezza dell'edificio. Si interverrà dunque sulla copertura, sui solai in cemento armato e sulle necessarie impermeabilizzazioni, sugli infissi del corpo piscina mediante sostituzione dei presenti, sulle superfici opache verticali mediante l'applicazione di cappotto termico, sull'installazione di impianto fotovoltaico, nuova pavimentazione ed impermeabilizzazione delle coperture orizzontali ed installazione di opere connesse. Inoltre si provvederà alla tinteggiature delle pareti interne del corpo piscina ed al trattamento superficiale dei componenti in legno che costituiscono la struttura principale della copertura.

Restano esclusi gli interventi per gli impianti tecnologici, sulle vasche, sugli spazi esterni, ecc.

In particolare verrà totalmente rimosso l'attuale pacchetto copertura in legno e gli arcarecci, mantenendo le strutture portanti in legno lamellare.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Le attività a carico dell'Operatore economico sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. **Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.**
2. **Esecuzione dei lavori.**

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Relativamente alla progettazione si specifica che l'Operatore economico dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori.

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

In contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si verificherà la rispondenza degli elaborati progettuali del progetto esecutivo ai documenti di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente e al progetto definitivo. Al contraddittorio parteciperanno anche i progettisti autori del progetto posto a base della gara, che si esprimeranno in ordine a tale conformità.

Costituiscono, altresì, oggetto dell'appalto le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere richieste dalla S.A. e/o dalle altre autorità competenti ai fini del rilascio dei pareri della Conferenza di Servizi al Progetto definitivo. Resta inteso che per gli adempimenti sopra riportati non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo rispetto all'importo della Tabella n. 1 contenuta nel punto 5.1 (sottoposto a ribasso) del presente disciplinare.

5.1 **IMPORTI E CATEGORIE LAVORI**

Importo stimato complessivo dell'appalto integrato (esclusa IVA) ammonta ad **€1.224.007,84** (Euro unmilione duecentoventiquattromilasette/84), compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Tabella 1 - Importi dell'appalto:

Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.102.843,80
Importo per la progettazione definitiva ed esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - (soggetto a ribasso d'asta)	€ 78.432,06
Importo totale a base d'asta	€ 1.181.275,86
Costi della Sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 42.731,98

L'ammontare del corrispettivo previsto per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione Geologica e indagini geognostiche, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, ove dovuti, è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”.

5.2 Categorie dei lavori

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella 2). L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ricomprende anche le lavorazioni indicate nella tabella 3), ciascuna di importo pari o inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che a euro 150.000,00; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Tabella 2 - Categorie lavori:

Categorie lavori	Qualificazione obbligatoria si/no	Importo (€)	Classifica	%	Tipologia
OG 1 Edifici civili e industriali	SI	1.102.843,80	III bis	100,00	Prevalente
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 1.102.843,80		100%	

Tabella 3
Lavorazioni incluse nella categoria prevalente

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
	LAVORI A MISURA				
OG 9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (impianto fotovoltaico)	53.104,06	883,10	53.987,16	4,71%
	Sommano a Misura	53.104,06	883,10	53.987,16	4,71%

5.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

5.3.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all'UE in conformità a quanto previsto dall'art. 83 D.lgs. 50/2016 per attività inerenti i lavori oggetto del presente bando.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs 50/2016.

5.3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:

L'offerente ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:**

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 classifica III-bis o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o consorzio ordinario;

L'Attestazione SOA deve comprovare, per classifiche superiori alla II, la certificazione relativa all'intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.

In virtù di quanto disposto all'art. 61 c. 2 del Dpr 207/2010, **“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2”**.

E' ammesso l'avvalimento per la categoria prevalente ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice che ha delegato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a individuare le categorie SIOS non soggette ad avvalimento riportate all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016 e allegato A).

La volontà di ricorso al subappalto deve essere dichiarata dal concorrente in fase di gara con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Per la categoria prevalente OG1 il subappalto non può superare la quota del 49,99%, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm.ii, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Per le categorie scorporabili il subappalto è ammesso senza limitazioni.

Gli esecutori a qualsiasi titolo (compresi i subappaltatori o i subcontraenti) che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; fornitura di ferro lavorato; guardiania dei cantieri dovranno essere iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012 o dovranno dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco prima della scadenza della presente gara.

- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 49 del “Codice”, si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici con validità triennale scaduta, ai sensi dell'art. 77, comma, 1 del D.P.R. n. 207/2010, lo stesso può partecipare alla gara solo se è stato stipulato apposito contratto per la verifica del mantenimento dei requisiti con la SOA, che ha rilasciato l'attestazione, in data anteriore alla scadenza. Detto contratto deve essere allegato nella campo "Ulteriore documentazione".

Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si richiama il disposto dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 per cui l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Pertanto solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 c. 5 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 76 c. 5 ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA. Detto contratto deve essere allegato nella campo "Ulteriore documentazione".

I costi stimati della manodopera ammontano ad € 128.691,25 (Euro centoventottomilaseicentonovantuno/25). Le percentuali relative alla manodopera sono dettagliate nell'allegato Tav. C.01 del PFTE (Progetto fattibilità tecnico economica).

6. REQUISITI DEI PROGETTISTI:

L'incarico di progettazione dei lavori e/o dei servizi e forniture oggetto di concessione potrà essere affidato:

- ai tecnici/progettisti appartenenti alla propria struttura, qualora si tratti di concorrenti, in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie suddette, partecipanti singolarmente o in RTI;
- a tecnici progettisti esterni, anche mediante avvalimento ex art. 89 DLGS 50/2016, nel caso in cui gli operatori economici concorrenti non siano in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie o in alternativa siano adeguatamente qualificati per la sola costruzione.

Per le Imprese prive dei requisiti di progettazione e/o in caso di possesso dei soli requisiti di esecuzione lavori i progettisti associati all'Impresa, nelle forme consentite, dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI PROGETTISTI:

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., negli appositi albi professionali di appartenenza;
- nel caso di professionisti singoli o associati, possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 263/2016;
- nel caso di società di professionisti, possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del DM n. 263/2016;
- nel caso di società di ingegneria, possesso dei requisiti di cui all' art. 3 del DM n. 263/2016;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, possesso dei requisiti di cui all' art. 4 del DM n. 263/2016. I requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di ingegneria e dei GEIE, possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DM n. 263/2016. I requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Ogni progettista incaricato in forma singola, o in qualunque forma associativa, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con più di uno dei soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avesse incaricato.

Il progettista incaricato, in forma singola o in qualunque forma associativa, deve indicare espressamente:

- i nominativi dei responsabili della progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché il nome del coordinatore, persona fisica, incaricato dei rapporti tra le eventuali, varie prestazioni specialistiche;
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la relativa qualifica professionale (D. Lgs. 81/2008).

6.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI PROGETTISTI incaricati per l'esecuzione della Progettazione

I progettisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art.83 comma 4 lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno **€500.000** (cinquecentomila/00). La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità;

Tale requisito è richiesto a garanzia della comprovata esperienza professionale maturata dal concorrente. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi espletati.

6.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

I progettisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" **pari a 2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

Gli importi dei lavori e l'importo minimo richiesto per categorie, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA - ID. OPERE	Grado	CORRISPONDENZE			
	Complessità	L. 143/49	D.M. 18/11/71	Importo delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
	<<G>>	Classi e categorie			
EDILIZIA - E.12 <i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte</i>	1,15	I/d	I/b	€ 700.946,04	€ 1.401.892,08
STRUTTURE - S.01 <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche -riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni.</i>	0,70	I/g	I/b	€ 444.629,74	€ 1.973.692,00

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice, le prestazioni relative alle categorie **E.12 (Edilizia)** e **S.01 (Strutture)** sono qualificate come principali, mentre le rimanenti sono qualificate come secondarie.

La comprova del requisito, è fornita:

Per le categorie EDILIZIA - E.12 e STRUTTURE - S.01 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

Si precisa e stabilisce che:

1. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

2. Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, *del* Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

3. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricompresi le prestazioni professionali effettuate anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”*.

_. INFORMAZIONI VARIE

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- ☐ componente di un raggruppamento temporaneo;
- ☐ associato di una associazione tra professionisti;
- ☐ socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- ☐ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio

fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) e 46 comma 1 lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo

comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

6.4 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DEI LAVORI

- 1** La consegna del **progetto definitivo** dovrà essere effettuata entro complessivi **30** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del R.U.P. di dare inizio alla progettazione definitiva o dalla stipula del contratto;
- 2** La consegna del **progetto esecutivo** dovrà essere effettuata entro complessivi **35** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla notifica della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa ex art. 14 – comma 2 della Legge n° 241/1990, indetta dal R.U.P. al fine dell'acquisizione sul progetto definitivo dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;
- 3** La stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, predispone, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 la verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva redatte dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'art. 23 del Codice e la sua conformità alla normativa vigente.
- 4** Il **termine utile per ultimare tutti i lavori** compresi nell'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali.
- 5** E' previsto un "Premio di accelerazione", ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione dello 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi), nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al precedente punti 4.3.

Non è ammesso l'avvalimento per il Progettista Indicato.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (indicare dettagliatamente).

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del "Codice", a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del "Codice".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) la Dichiarazione di cui all'allegato modello A4, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:

- i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- iii. si obbliga verso l'operatore economico a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iv. si obbliga verso l'operatore economico ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Capitolato e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al punto 4.3.1. del pre-sente Disciplinare;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;
- e) [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.3 del presente Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria.

Qualora l'avvalimento sia necessario per l'esecuzione dei servizi di progettazione (impresa sprovvista di adeguato staff di progettisti, ovvero RTI esecutrice priva di progettisti associati), nel contratto da redigersi dovrà essere specificato, tra l'altro, che il soggetto ausiliario, essendo in possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti, eseguirà direttamente i servizi di progettazione sottoscrivendo il progetto definitivo ed esecutivo.

7.1 SUBAPPALTO

La volontà di ricorso al subappalto, a pena di esclusione, deve essere dichiarata dal concorrente in fase di gara con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Per la categoria prevalente OG1 il subappalto non può superare la quota del 49,99%, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm., non potendo essere affidata a terzi la prevalente (50.01% è prevalente, mentre il 50% è l'equivalente) esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Per le categorie scorporabili il subappalto è ammesso senza limitazioni a imprese qualificate nelle classi e categorie di pertinenza.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

I progettisti non possono avvalersi del subappalto salvo quanto previsto dall'art.31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione di cui all'art. 31 co. 8 del D.lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

8. GARANZIE

8.2 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria di € **24.480,16** pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto (€**1.224.007,84**), può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente (art. 93, comma 1 del "Codice").

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del "Codice" e che sia conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022;

La garanzia provvisoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
 - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del "Codice" qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93, comma 8 del "Codice").

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del "Codice", la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del "Codice" non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve riportare l'autentica della sottoscrizione.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, 1° periodo del "Codice", l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del "Codice" solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del "Codice", solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, 2° periodo del "Codice", l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20% per gli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del sopracitato comma 7, per gli Operatori Economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici sopracitati, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del "Codice" e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del "Codice" con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Vittoria, valida fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

L'appaltatore, pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022;

8.3 POLIZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico, incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori incluse le attività di rilievo e indagini.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

8.4 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il Progettista incaricato dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.

La polizza assicurativa, deve essere conforme agli schemi-tipo 2.1 e 2.2 dell'all. A) del D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193.

Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le schede tecniche 2.1, 2.1-bis, 2.2 e 2.2-bis, contenute nell'all. B) del medesimo Decreto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, Comma 10, del D. Leg.vo 50/2016).

La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati.

In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005.

La ricevuta di pagamento è allegata alla documentazione di gara (Plico A – Documentazione amministrativa). In caso di mancata allegazione, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite piattaforma.

12. CONTENUTO BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del contenuto della busta digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato preferibilmente

<Denominazione Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La “Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

Indice Busta A).

1. Domanda partecipazione - in bollo (MODELLO A.1a - ipotesi A) operatori economici qualificati per l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria);
2. Domanda partecipazione - in bollo (MODELLO A.1b ipotesi B) operatori economici qualificati solo per l'affidamento dei lavori
3. Domanda di partecipazione PROFESSIONISTI (MODELLO A.2 - Da compilarsi a cura dei professionisti interni od esterni, indicati ed/o associati, qualificati per i servizi di architettura ed ingegneria.
4. Dichiarazione Integrativa
5. Dichiarazione antimafia
6. Dichiarazione antimafia familiari conviventi
7. Dichiarazione Protocollo di legalità
8. Dichiarazione Piano anticorruzione (Patto di integrità)
9. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
10. Dichiarazione assenza conflitti di interesse
11. DGUE.
12. Dichiarazione avvalimento (*se del caso*)
13. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
14. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
15. PASSoe;
16. documentazione in caso di avvalimento (*se del caso*);
17. documentazione per i soggetti associati (*se del caso*);

18. Certificazioni di qualità richieste per la partecipazione.
19. Documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali.
20. documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale (*se del caso*).
21. Rapporto sulla situazione del personale (Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50).

12.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta, in bollo ai sensi del DPR 642/1972

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- del codice ufficio o ente (**TYH**) (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di **Vittoria**);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con **CIG: 9913360B75**

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

La mancanza del pagamento del bollo sulla domanda di partecipazione non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, va allegata la relativa procura. Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dai Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ognuno per quanto di propria competenza.

Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, di Consorzio Stabile di cui *all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del "Codice"*, la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.

Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere dirappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'*art. 3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'*art. 3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni:

- La forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (*Impresa Individuale, Consorzio, RTI, Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE*).

- I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE.

- Indicare il Consorzio per il quale il Consorzio concorre alla gara, nel caso di Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio Stabile di cui *all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del "Codice"*, qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Allega alla domanda di partecipazione:

1.1) – Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota di partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. (*Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito*)

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.2) – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. *(Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti)*

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.3) – Dichiarazione attestante l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del "Codice" conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, *(Caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti)*

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione attestante OE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.4) – Documentazione resa ai sensi dell'art. 89 del "Codice" così come specificato nel relativo bando di gara al punto VI.3.3.

(Caso di Concorrente che ricorra all'Avvalimento)

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Documentazione_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.5) – PassOE di cui alla Delibera n. 464 del 27/07/2022, il concorrente dovrà registrarsi al servizio FVOE per il rilascio del PASSOE relativo al CIG della procedura di gara a cui intende partecipare. La stazione Appaltante attraverso il sistema FVOE acquisisce la documentazione ai fini della comprova dei requisiti degli O.E. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del "Codice", anche il PassOE comprensivo dei dati relativi all'ausiliaria.

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_PassOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.6)– Copia fotostatica di un documento d'identità.

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale

1.7)– Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93, comma 8 del "Codice"; come previsto al punto VI.3.1 del bando di gara;

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.8)– Copia dell'Attestazione SOA

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.9) – Eventuale Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Certificazione_di_qualita> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.10) – Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 - secondo il modello allegato.

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.11)– Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. (secondo il modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Patto_Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.11.1) Dichiarazione antimafia (secondo il modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Antimafia> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.11.2 Dichiarazione antimafia familiari conviventi (secondo il modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Antimafia_conviventi> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.11.3 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (secondo il modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Flussifinanziari> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.11.4 Dichiarazione assenza conflitti di interesse (secondo il modello allegato).

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_assenzaconflittiinteresse> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.12) – Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. n° 10 del 10/02/2009 convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009:

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DichiarazioneOE_Aggregazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante

dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Operatore Economico concorrente. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del *D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005*, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

1.13) – Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

1.14) - Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **presentano, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 della legge 29 luglio 2021, n. 108, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Rapporto_del_Personale_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

12.2) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (reso anche dal progettista)

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PassOE dell'ausiliaria generato congiuntamente al PassOE del concorrente.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del Codice dei Contratti (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del bando di gara o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui l'operatore debba avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati e nel caso in cui partecipi alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46 del Codice, i quali rivestiranno necessariamente il ruolo di mandante, in quanto è in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, dovrà essere presentato un DGUE:

- dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della L. n. 1815/1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del Codice), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli istitori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (rese anche dal progettista per la parte di sua competenza)

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Stato di appartenenza.

1) – [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all' art. 80, comma 1, lett. b-bis; comma 5, lettera b) (come sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019); comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter), c-quater; comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

2) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del "Codice" come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017, ovvero:

- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

3) – DICHIARA, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano

d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;

4)– DICHIARA, di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall'Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro);

5) – attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5bis) specifica il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;

6) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto previsto nel Patto di Integrità;

7) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità;

8) – attesta, di eseguire nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica);

9) – indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10) – attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare;

11) – in caso di avvalimento, allega tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del “Codice” così come specificato nel bando;

12) – indica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);

13) – indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa);

- per INPS: (matricola aziendale e sede istituto);

- per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);

14) – indica di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 1700, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA, ai sensi dell'art. 84 del “Codice” e dell'art. 63 del “Regolamento di Esecuzione”;

Solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^a, nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente e che esegua lavori di importo superiore ad €. 619.200 (Classifica 2^a);

15) – indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere Operatore Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; (Il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di esclusione);

16) – indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

18) (eventuale) che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

19) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore: (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dal presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

20) di accettare che, in caso aggiudicazione, provvederà, senza pretendere un compenso aggiuntivo rispetto all'importo (sottoposto a ribasso), ad apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere richieste dal Comune di Vittoria e/o dalle altre autorità competenti ai fini del rilascio dei pareri della Conferenza di Servizi, al Progetto definitivo e al progetto esecutivo, anche ai fini dell'approvazione del medesimo;

21) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici> di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dal Comune di Vittoria, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;

22) di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza;

23) ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata Legge n.68/1999;

24) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC;

25) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR e PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

26) Dichiara di obbligarsi di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, le quote percentuali pari a quelle indicate dal presente disciplinare, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021):

☐ per l’esecuzione dei lavori una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione);

☐ per l’esecuzione dei servizi di progettazione una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, con riferimento sia all’occupazione femminile che all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione);

27) [Eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR) dichiara, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, di allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), dichiara di allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

28) (eventuale se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, di obbligarsi a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;

29) (eventuale se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, di obbligarsi a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3- bis, del citato D.L. 77/2021;

30) (eventuale) di non essere incorso, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR e PNC, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;

31) di autorizzare il Comune di Vittoria a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica;

32) di ritenere congrui i tempi stabiliti per l'esecuzione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dei lavori e remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- ☐ delle particolari specificità del luogo dove dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto di affidamento, dei regimi vincolistici ambientali, sismici e paesaggistici, delle prescrizioni sui tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni emesse dagli organi competenti;

- ☐ delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- ☐ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

33) Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- ☐ di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;

- ☐ di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente;

- ☐ di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

34) Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- ☐ di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- ☐ di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

35) di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

36) di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

37) di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i.;

38) ☐ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

☐ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

39) dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Stazione Appaltante;

AVVERTENZE

1) Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 2) e le Dichiarazioni Integrative di cui al punto 12.3) del presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte digitalmente:

☐ dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

☐ nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

☐ nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

☐ nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

☐ nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

☐ nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l'indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;

☐ solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell'art. 80, commi 1, 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell'art. 80, commi 1, 2 del "Codice," allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

☐ in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

☐ le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va allegata la relativa procura.

2) Ai fini delle dichiarazioni di cui all'art 80 del Codice la produzione del DGUE è obbligatoria.

3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autorità e il Mandato Collettivo Irrevocabile, deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall'impresa indicata come Capogruppo.

5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per "Cooptazione", ai sensi dell'art. 92 comma 5 del "Regolamento di Esecuzione" devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.

6) I progettisti del progetto definitivo ed esecutivo dovranno assicurare l'integrazione nel progetto dei "vincoli DNSH", indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio DNSH" del MEF e dei CAM edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. (di seguito CAM edilizia). In caso di non allineamento tra il CAM edilizia e i vincoli DNSH, il progetto dovrà essere conforme alla prescrizione più restrittiva dal punto di vista ambientale.

14 BUSTA DIGITALE B – OFFERTA ECONOMICA

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti :

Modulo di offerta economica. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma. L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –

Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE” del presente Disciplinare).

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato **<Denominazione Concorrente_Offerta_Economica_CIG>**.

La **BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B)** deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a. ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 4 (quattro) cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Ai sensi del predetto comma 10, l'Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97, comma 5, lettera d), prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi corrispondenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del “Codice”.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di **180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

L'Aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa – c.d. costi di sicurezza interni o aziendali – pari a “zero”, ovvero un'indicazione seguita da // ovvero ==, ovvero 0, o seguita da segni simili sarà considerata elusiva dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali e comporterà l'esclusione del concorrente senza alcuna possibilità di integrare l'offerta.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti, pertanto non dovranno sottoscrivere l'offerta economica. Non dovranno sottoscrivere l'offerta economica neanche i progettisti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della SOA in progettazione e costruzione.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

15.1 APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE ECONOMICA “B”

La Commissione di gara è costituita, ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e seguenti, della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm. e ii.

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 27/07/2023, alle ore 09:00.**

- presso la Sezione Territoriale dell'UREGA di RAGUSA, con sede a RAGUSA in VIA NATALELLI n. 107, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (un unico soggetto per ogni concorrente). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

OVVERO PREVIA COMUNICAZIONE A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SUL PORTALE APPALTI

- da remoto presso la sala virtuale allestita sulla Piattaforma SITAS e procurement alla quale saranno collegati in web conference i componenti la commissione di gara.

I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara presso la Sezione Territoriale dell'UREGA di Ragusa ovvero sulla piattaforma telematica, portale operatori economici, tramite accesso autenticato all'indirizzo web: "<http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici>".

Gli operatori economici autenticati alla piattaforma, nella sezione "gare e procedure in corso", possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Seduta di gara".

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara prima del termine della seduta e riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei relativi verbali, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo **piattaforma telematica sul portale appalti** con valore di notifica.

La Commissione (i cui Componenti già profilati sulla Piattaforma Sitas e-procurement) si insedia nella prima seduta pubblica e la seduta è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.

La Commissione di gara, nella persona del Presidente, ai sensi dell'articolo 133 comma 8 del "Codice", opera la prevista inversione procedimentale, procede pertanto mediante la Piattaforma SITAS E PROCUREMENT all'apertura della busta digitale "B":

- verificando l'integrità delle buste contenente l'Offerta Economica inviate dai concorrenti;
- verificando la conformità dell'Offerta Economica a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione di Gara provvede:

- a dare lettura dei relativi ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
- attraverso la piattaforma SITAS E PROCUREMENT, ad operare il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 2, 2-bis del "Codice", tenuto conto della previsione nel bando di gara dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del “Codice”, l'esclusione automatica dalla gara non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).

La Commissione procede quindi ad avviare, attraverso la piattaforma SITAS E PROCUREMENT, le procedure per l'individuazione della soglia di anomalia:

- a determinare la graduatoria;
- a individuare conseguentemente gli Operatori Economici collocati al primo e al secondo posto in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, nei confronti dei quali procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa.

I calcoli per determinare la “soglia di anomalia” sono svolti senza arrotondamenti o troncamenti (sentenza CdS sez. V del 22/01/2015 n.268 e circ. n.98457 del 16/06/2021 del Dipartimento Regionale Tecnico della Sicilia).

In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria.

15.2 APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA “A”

Successivamente, nella stessa seduta o in altra seduta fissata dal Presidente della Commissione, con le stesse modalità utilizzate per l'apertura delle offerte economiche la Commissione procede, all'apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente ed al controllo della documentazione prodotta dai concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell'art. 83 del Codice (soccorso istruttorio), e si determina in merito alla ammissione od esclusione sulla base delle risultanze della verifica della documentazione. In particolare, provvederà:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara;
- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del "Codice";
- alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma Sitas eprocurement, cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12 del "Codice" ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas eprocurement, dopo l'ammissione ed esclusione dei concorrenti all'esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e art. 76, comma 2 bis e 5 del "Codice".

Ultimate le suddette operazioni, la Commissione, nel caso in cui i concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria siano ambedue ammessi, dispone la trasmissione dei verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 76, comma 2 bis e 5 del "Codice", e procede alla proposta di aggiudicazione.

Ove uno o ambedue i concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria, all'esito della verifica della documentazione vengano esclusi, la Commissione provvede ad avviare, attraverso la piattaforma SITAS E PROCUREMENT, le procedure per l'individuazione della nuova soglia di anomalia (Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2022, n. 9381), procedendo eventualmente ai sensi dell'articolo 83 del Codice (soccorso istruttorio) fino all'individuazione dei concorrenti primo e secondo in graduatoria.

15.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del "Codice".

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui *all'articolo 83, comma 9, del "Codice"* è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15.4 PRESCRIZIONI PNRR E PNC

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

15.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, viene adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A., a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara, tramite la piattaforma Sitas e-procurement, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del "Codice".

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del "Codice", richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del "Codice", ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice" (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo "Codice". Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**.

L'Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del "Codice", aggiudica l'appalto con specifico provvedimento.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del "Codice", all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Stazione Appaltante procederà ad individuare un nuovo concorrente collocatosi al primo posto sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara della commissione di gara, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del "Codice", la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del "Codice".

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di

tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 per disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, è previsto l'utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al 30% del fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione.

15.6 PRESCRIZIONI PNRR E PNC

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento agli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

15.7 VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell'articolo 95, co. 10 del Codice, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

15.8 REVISIONE PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, il prezzo offerto dall'aggiudicatario può essere soggetto a revisione in corso di esecuzione.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 29 D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del sopracitato articolo, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si precisa che ai fini della compensazione e a pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, dell'art. 29, secondo periodo, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Si precisa altresì che la compensazione sarà determinata, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 29, commi 3 e 4, del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, e che saranno esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di riferimento applicabile, ivi compreso l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

- a) L'impresa aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante e nei termini assegnati, dovrà presentare:
- prova della costituzione della cauzione definitiva nella misura indicata all'art. 103 del "Codice";
 - ricevuta di versamento delle spese di registrazione e dei diritti di Segreteria.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

b) Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente e agli adempimenti e accertamenti sul possesso dei requisiti ai fini della stipula del contratto.

c) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

d) **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.** L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, **dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara(CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

e) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del codice.

f) Si avverte, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui all'art.1, c.42 -lett. l) della L. n.190 del 6/11/2012, sono nulli. Dalla violazione, inoltre, consegue il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Giuseppe Salerno

Il Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.) è il Geom. Giancarlo Leggio, c/o U.R.E.G.A.
Servizio Territoriale di Ragusa, Via Natalelli n. 107, piano 3°, tel.: 0932 082614.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione

dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.

Vittoria lì, 30.06.2023

L'ISTRUTTORE AMM.VO

F.to Sig.ra Anna Leonardi

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Si attesta che, ai sensi dell'art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

II RUP

F.to Arch. Giuseppe Salerno